CAMERA DEI DEPUTATI N. 1991

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAIOLO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza territoriale del pubblico ministero

Presentata il 25 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di delimitare in modo rigoroso la competenza territoriale del pubblico ministero. Il testo originario del codice di procedura penale non prevedeva alcuna norma al riguardo.

Nel 1991 il decreto-legge che ha istituito la Direzione nazionale antimafia ha affidato la competenza territoriale alla discrezionalità del singolo pubblico ministero, mentre le parti private possono intervenire sulla materia soltanto davanti al giudice per le indagini preliminari, al momento dell'udienza preliminare o negli altri momenti che prevedono la loro partecipazione.

Il sistema del codice di procedura penale autorizza, in pratica, qualsiasi pubblico ministero ad operare sull'intero territorio nazionale. Giudici « non naturali » possono compiere un'attività giurisdizionale che incide profondamente sui diritti delle persone indagate. Ne consegue il rischio di interferenza tra varie indagini ed il rischio che taluno tenti di utilizzare una procura della Repubblica contro l'altra per fini politici.

La presente proposta di legge si compone di due articoli che apportano modifiche al codice di procedura penale nel senso indicato dalla presente relazione. Il primo attribuisce alla persona sottoposta ad indagine ed alla persona offesa ed al pubblico ministero il potere di sollevare l'eccezione di incompetenza anche nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 2, al fine di evitare possibili interferenze tra indagini, stabilisce il dovere per ciascun pubblico ministero che compie atti fuori dalla propria sede di informare il procuratore della Repubblica competente per il territorio dove si svolgono le indagini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 21 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 21-*bis*. – *(Incompetenza per territorio eccepita davanti al pubblico ministero)*. — *1*. Se la competenza per territorio appartiene ad un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, l'incompetenza può essere rilevata anche nel corso delle indagini preliminari dallo stesso pubblico ministero, dalla persona sottoposta ad indagini o dalla persona offesa.

2. Il pubblico ministero trasmette gli atti al pubblico ministero competente.

3. Se il pubblico ministero che procede respinge l'eccezione di incompetenza, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa possono chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello, se la competenza appartiene ad un giudice dello stesso distretto, o al procuratore generale presso la Corte di cassazione, se la competenza appartiene ad un giudice di un diverso distretto di corte d'appello, di pronunciarsi sulla competenza ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 118-*ter*. – *(Indagini compiute al di fuori della circoscrizione)*. — *1*. Il pubblico ministero, quando deve compiere atti di indagine fuori del territorio della circoscrizione, informa il pubblico ministero competente per territorio ».

DDL13-1991
Lire 500